



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 ottobre 2020

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 20 E 21 OTTOBRE 2020

1. Unioni civili tra due donne: il figlio concepito all'estero mediante fecondazione assistita, ma nato in Italia, può avere “due madri”?
2. “Pensioni d’oro”, tornano i dubbi sul raffreddamento progressivo della perequazione automatica e sul contributo di solidarietà, reintrodotti dalla legge di Bilancio 2019

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 20 e 21 ottobre 2020 e nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell’Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 13 ottobre 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 9 ottobre 2020

UDIENZA PUBBLICA 20 OTTOBRE 2020

INDICAZIONE DEI GENITORI NELL'ATTO DI NASCITA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI INDICARE DUE DONNE, UNITE CIVILMENTE, CHE ABBIANO FATTO RICORSO (ALL'ESTERO) ALLA PMA

Stato civile - Unione civile - Diritti e doveri riconosciuti alle parti di un'unione civile - Atto di nascita - Possibilità di indicare le generalità dei genitori legittimi, di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso a essere nominati - Preclusione della formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita.

(R.O. 108/2019)

***La Corte costituzionale esamina le questioni sollevate con ord. 108/2019 già fissata per la discussione all'udienza pubblica del 6 ottobre 2020 che è stata rinviata con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 5 ottobre 2020.**

Il Tribunale di Venezia solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) che, secondo la prospettazione del rimettente, limiterebbero i diritti e gli obblighi delle parti di un'unione civile precludendo la formazione di un atto di nascita recante l'indicazione congiunta, come genitori, di due donne, tra loro unite civilmente, con riferimento ai nati attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), compiute all'estero, con il consenso di entrambe. Il rimettente lamenta il contrasto delle disposizioni censurate in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), 8 e 14 della CEDU e all'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. L'inapplicabilità delle regole sulla genitorialità intenzionale alla coppia di donne unite civilmente contrasterebbe, secondo il rimettente, con i diritti inviolabili della persona, compreso il diritto alla genitorialità e alla procreazione, e con la tutela costituzionale dell'individuo, sia come singolo che all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il giudice *a quo* lamenta anche la violazione del principio di uguaglianza, la lesione del principio della tutela della filiazione, la violazione degli obblighi internazionali e, in particolare, dei principi affermati dalle Convenzioni richiamate, anche in relazione alla piena tutela da accordare ai nati, indipendentemente dalla forma del legame che si instaura tra coloro che ne assumono la genitorialità.

Norme censurate

L. 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 1.

(omissis)

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

(omissis)

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

29. Atto di nascita.

(omissis)

2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, la generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 20 OTTOBRE 2020

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI E BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE

Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021 - Meccanismo di rivalutazione - Intervento di riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo.

Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo.

(R.O. 213/2019; 46 e 119/2020)

Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Intervento di decurtazione percentuale,



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo.

(R.O. 75, 76 e 118/2020)

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia (r.o. 213/2019), solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, «in relazione all'intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo», nonché questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, commi dal 261 al 268, per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, «in relazione all'intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell'ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti».

Secondo il rimettente, l'intervento di riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo - disposto dall'articolo 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 - violerebbe i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza di cui agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione e, sostiene il giudice *a quo*, rappresenterebbe l'ulteriore atto di una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, nel nome di un medesimo principio ispiratore, hanno sistematicamente compreso la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di maggior importo, a far data dall'anno 2012, risultando privo del necessario carattere transitorio. La norma esaminata, infine, non risulterebbe sorretta da specifiche e motivate esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Sotto altro profilo, afferma il rimettente, la decurtazione percentuale dei trattamenti di elevato importo disposta dall'articolo 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 violerebbe gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione. Entro tale contesto, il giudice *a quo*, ipotizzando la natura sostanzialmente tributaria del prelievo, per assenza di una destinazione solidaristica endo-previdenziale, evidenzia la correlazione della misura riduttiva ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria. D'altra parte, si introdurrebbe, aggiunge il giudice *a quo*, una misura protratta oltre l'arco temporale della programmazione pluriennale di bilancio, non giustificata da situazioni emergenziali ma da esigenze di fiscalità generale. Tali rilievi giustificherebbero, secondo il giudice *a quo*, la denunciata violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiusta discriminazione, gravando la misura riduttiva soltanto su specifiche categorie di pensionati nonché del principio dell'universalità dell'imposizione.

Nella diversa ipotesi in cui l'intervento di riduzione non fosse ritenuto di natura tributaria ma contributiva mancherebbe, ad avviso del rimettente, una condizione di eccezionalità del sistema previdenziale tale da motivare l'intervento in questione e si introdurrebbe, a tutti gli effetti, un ordinario meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale, in contrasto con il principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'affidamento e con il principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge. D'altronde, il sacrificio imposto a una ristretta cerchia di soggetti, oltre ad essere discriminatorio, determinerebbe una violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, della lesione della garanzia previdenziale nonché del principio della capacità contributiva.

Il Tribunale ordinario di Milano (r.o. 46/2020), in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per contrasto con i parametri costituzionali già evocati dal precedente giudice, motivando con le medesime argomentazioni. Inoltre, il Tribunale di Milano pone questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «nella parte in cui dispone un'aliquota di riduzione del trattamento pensionistico pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro». Secondo il rimettente la disposizione confliggerebbe, oltre che con i principi costituzionali già richiamati dal giudice contabile nella precedente ordinanza, anche con l'articolo 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, per una sproporzionata ingerenza sul trattamento pensionistico di abnorme durata, priva di ragioni di interesse pubblico o di salvaguardia del sistema previdenziale e lesiva del pieno godimento della proprietà come definita dalla Corte EDU.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio (r.o. 75/2020), solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione nonché con l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il rimettente, nel ribadire le argomentazioni già esposte dagli altri giudici nei precedenti atti introduttivi, a sostegno dell'irragionevolezza dell'intervento riduttivi rileva un ulteriore profilo di incoerenza. L'esenzione delle pensioni liquidate con il sistema contributivo determinerebbe «una irrazionale discriminazione tra soggetti il cui trattamento pensionistico è stato calcolato interamente con il sistema retributivo o misto rispetto a quelli soggetti al solo sistema contributivo, esclusi dal contributo di solidarietà, senza tener conto delle diverse anzianità di servizio e qualifiche conseguite e dell'ammontare delle ritenute versate».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna (r.o. 76/2020), solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261 «e seguenti», della legge n. 145 del 2018, per contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 136 della Costituzione. Entro tale ambito, il giudice *a quo*, aderisce alle censure già prospettate nelle precedenti ordinanze e ipotizza, inoltre, la violazione dei doveri di solidarietà sociale e dell'articolo 136 della Costituzione «con elusione del giudicato costituzionale».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana (r.o. 118/2020 e 119/2020) con due ordinanze dello stesso tenore solleva analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018 e, oltre al contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, denuncia la violazione dell'articolo 42 della Costituzione, per lesione della proprietà privata e del principio di affidamento, come riconosciuto dall'articolo 6 della CEDU, e dall'articolo 1 Protocollo addizionale alla CEDU nonché dell'articolo 81 della Costituzione con riguardo al principio dell'equilibrio di bilancio. In una delle due ordinanze (r.o. 119/2020) la Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale anche dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

Norme censurate

(R.O. 213/2019 e 119/2020)

L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 260

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

- 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Art. 1 - Comma 261

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Art. 1 - Comma 262

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 1 - Comma 263

(In vigore dal 1 gennaio 2019)

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Art. 1 - Comma 264

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 265

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

confluite restano accantonate.

Art. 1 - Comma 266

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1 - Comma 267

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Art. 1 - Comma 268

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Norme censurate

(R.O. 46/2020)

L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 260

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Art. 1 - Comma 261

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Norme censurate

(R.O. 75, 76 e 118/2020)

L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 261

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Art. 1 - Comma 262

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 1 - Comma 263

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Art. 1 - Comma 264

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 265

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

Art. 1 - Comma 266

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1 - Comma 267



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Art. 1 - Comma 268

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
